

Direzione Amministrativa

Ufficio del Responsabile
per la Prevenzione della Corruzione

**AVVISO
AI DIPENDENTI
IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI**
(artt. 6-7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
di cui al D.P.R. n. 62/2013)

Nelle more della rivisitazione del vigente Codice etico-comportamentale e del Regolamento interno disciplinante lo svolgimento di attività ed incarichi extra-istituzionali compatibili con il rapporto di lavoro del personale dipendente, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'**obbligo di astensione, che grava sul pubblico dipendente in caso di insorgenza di un conflitto di interessi, anche potenziale.**

In particolare, si rammenta che è incompatibile con il servizio istituzionale lo svolgimento di attività (anche ad opera del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% o a cui sia consentito lo svolgimento di attività libero-professionali) in cui l'interessato sia portatore di interessi commerciali, propri o di terzi e, in particolare, di ditte, società o imprese che abbiano rapporti negoziali con questa Azienda Ospedaliera.

(Regolamento aziendale di cui alla deliberazione n.1064/dg f.f. del 31.12.13)

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle P.A., a prescindere dal regime dell'orario di lavoro:
(fonte: Criteri gen.li sugli incarichi vietati ai dipendenti della P.A., pubblicati il 24.6.14 nel sito web del Dip.Funzione Pubblica)

- gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'Amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore;
- gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;
- gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.
- gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.
- gli incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare nocumeto all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio;
- gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 (ossia le attività esterne liberalizzate), presentano di fatto una situazione di conflitto di interesse;
- In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico, o che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

La valutazione, operata dall'Amministrazione circa l'eventuale situazione di conflitto di interessi, va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interessi potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art.7 del D.P.R. n. 62/2013 (recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici).

Tra le misure preventive, previste dal vigente P.N.A. in funzione anticorruzione, figura quella della pubblicazione di casi esemplificativi anonimi tratti dall'esperienza concreta dell'Amministrazione, in cui si prospetta il

comportamento non adeguato che realizza l'illecito, con valenza di iniziativa di formazione-informazione destinata alla generalità dei dipendenti.

Pertanto, viene di seguito esemplificata un'ipotesi di potenziale esposizione del lavoratore al rischio di conflitto di interessi, con ogni eventuale conseguenza configurabile a carico del medesimo, in termini di responsabilità, ove accertata, contestata e non rimossa. Tale situazione si prospetta quale ipotesi settoriale di rischio specifico, concepibile in rapporto alla *mission* perseguita da questa Azienda Ospedaliera.

Occorre evitare il cumulo, in capo al medesimo dirigente o funzionario, dei seguenti incarichi di:

- Presidente o Componente di Commissione in un procedimento di gara per l'acquisizione di beni, lavori o servizi (e in generale ogni incarico che comporti partecipazione all'individuazione del soggetto contraente-fornitore);
- Incarico extra-istituzionale da svolgere presso il soggetto risultato aggiudicatario della predetta gara.

In particolare, qualora un Dirigente o funzionario abbia partecipato, come Presidente o mero Componente di Commissione, ad un procedimento di gara per l'aggiudicazione di un appalto per la fornitura di beni, lavori o servizi, all'esito dell'aggiudicazione medesima lo stesso dovrà astenersi dallo svolgere un incarico extra-istituzionale presso il soggetto risultato aggiudicatario, onde evitare il configurarsi di un conflitto di interessi.

In tale specifica ipotesi, l'eventuale presentazione della richiesta di autorizzazione ex art.53, D.Lgs.n. 165/2001 ed il rilascio del preventivo Nulla Osta da parte del superiore gerarchico, non valgono di per sé a legittimare il dipendente ai fini dell'espletamento dell'incarico extra-istituzionale, in quanto comunque quest'ultimo configurerebbe un conflitto di interessi potenziale, sotto il profilo oggettivo.

Pertanto, in caso di originaria incompatibilità per conflitto di interessi, come sopra descritta, il dipendente ha l'obbligo di astenersi dall'incarico esterno che potrebbe determinare il contrasto con l'attività istituzionalmente svolta presso questa Azienda. A tal fine, si invitano le SS.LL. a prestare particolare attenzione alla compilazione della modulistica per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi ex art.53, D. Lgs.n. 165/2001, e segnatamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da rendere -sotto la propria responsabilità- in materia di conflitto di interessi, ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

In proposito si rammenta che è prevista l'effettuazione di verifiche sulle dichiarazioni sostitutive acquisite dalla Pubblica Amministrazione e che, in caso di dichiarazioni mendaci, sono comminabili le sanzioni di cui all'art. 75 e ss. del citato D.P.R.

In ipotesi di incompatibilità per sopravvenuto conflitto di interessi, accertata in sede di controllo successivo, l'Amministrazione dovrà procedere alla formale contestazione della situazione illecita nei confronti del dipendente (diffida alla cessazione per la rimozione della causa di incompatibilità). Si precisa che, in caso di mancata rimozione della causa di conflitto di interessi, anche potenziale, il dipendente interessato va soggetto a responsabilità disciplinare, erariale ed amministrativa.

In generale, restano ferme le disposizioni sanzionatorie dettate dall'art. 53, D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per l'ipotesi di svolgimento di un incarico occasionale in carenza di preventiva autorizzazione datoriale, che parimenti determina a carico del pubblico dipendente-esecutore una responsabilità disciplinare, erariale ed amministrativa.

In caso di cumulo di incarichi tra loro incompatibili in capo allo stesso dipendente, si accentua sia la concentrazione di potere decisionale sia il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri, determinati dalla volontà dello stesso lavoratore, ossia verso centri di interesse alternativi a quello perseguito dalla P.A. di appartenenza. Ciò potrebbe comportare indebite interferenze o contaminazioni rispetto alle funzioni lavorative ordinarie, tali da attenuare l'imparzialità del lavoratore e da minare il buon andamento dell'attività della P.A. intesa nel suo complesso.

A tal fine, atteso che l'Amministrazione è tenuta a svolgere verifiche, preventive (sull'insussistenza di conflitto di interessi al momento del conferimento o dell'autorizzazione di incarichi) e/o successive, si invitano tutti gli uffici ad attuare il tempestivo raccordo delle proprie banche dati ed a prestare la massima collaborazione, su richiesta della struttura organizzativa precedente (informazioni, pareri, ecc.), al fine di far acquisire rilievo ad eventuali situazioni anomale, come sopra esemplificate.

Si richiamano le disposizioni relative al conflitto di interessi e al conseguente obbligo di astensione, come richiamate dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dal Codice etico - comportamentale



adottato da questa Azienda Ospedaliera (di cui, rispettivamente, al D.P.R. n. 62/2013 e alla Deliberazione n.°63/dg f.f. del 31.01.14).

Si coglie l'occasione per richiamare il disposto di cui all'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., destinato ad essere applicato nel triennio successivo alla cessazione del servizio dei pubblici dipendenti, secondo cui *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."* **(c.d. divieto di revolving doors o di pantouflage).**

**Il Responsabile aziendale per la prevenzione
della corruzione
Dr.ssa Maria Rita Corsetti**

**Il Direttore Amministrativo
Dr. Massimiliano Gerli**